



CITTA' DI TORINO

PROP 9923 / 2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 286. MODIFICHE

La Vicepresidente Ludovica Cioria

L'Articolo 31 della Costituzione prevede “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dispone, all'art. 1 “Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività”. Tali misure sono volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, a garantire la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

L'Unione Europea, con la Direttiva 2010/18/UE del Consiglio dell'8 marzo 2010 pone fra i suoi obiettivi il miglioramento della conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano e la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro nell'Unione.

Anche l'ANCI, con la pubblicazione del quaderno “La Conciliazione dei tempi di vita e le politiche sociali dei comuni”, realizzata dall'Area Studi, Ricerche e Banca Dati delle autonomie locali in collaborazione con Area sicurezza e legalità, partecipazione, infrastrutture, pari opportunità, politiche ambientali, territorio, sport, associazioni internazionali cooperazione e sviluppo, affronta il tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, una questione che riguarda, in generale, la famiglia ma che vede ancora la donna in una situazione particolare essendo l'attore principale del lavoro di cura familiare.

La conciliazione vita-lavoro è oggi un ambito centrale delle politiche sia a livello europeo che nazionale e regionale, allo scopo di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, di sostenere la partecipazione delle donne al mondo del lavoro ancora ben inferiore a quella degli uomini e di colmare il gender gap.

Tra le norme che, a livello nazionale, affrontano il tema, si citano:

- Legge n. 53 del 2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e per il coordinamento dei tempi delle città” che mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.
- Testo Unico sui congedi parentali (D. Lgs. 151/2001) che tutela e sostiene la maternità e la paternità disciplinando “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.” (art. 1 co. 1). Il Testo Unico è stato oggetto di diversi aggiornamenti con l'intenzione di migliorare le tutele riconosciute e per rendere concrete le condizioni per l'attuazione di questi disposti normativi cercando di agire sui limiti di tipo culturale. Tra questi aggiornamenti il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 ha introdotto nuove indicazioni riguardo il lavoro delle donne prevedendo in particolare la sperimentazione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre oltre che contributi economici per favorire il rientro nel mondo del lavoro della madre.
- Decreto Legislativo 80/2015 -Jobs Act- che ha introdotto “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” allargando i benefici già previsti dal Decreto 151/2001.

L'anno 2020 sarà ricordato come una sorta di spartiacque tra un “prima” ed un “dopo”, tra una realtà “ante virus” ed una post pandemia, realtà che non potrà mai più essere la stessa a livello di vissuto personale, di immaginario collettivo, di fare quotidiano.

Anche la Pubblica Amministrazione ha dovuto rimodulare la propria azione sia nel suo rapporto con il cittadino che nelle dinamiche interne di governo.

La situazione di emergenza sanitaria, il bisogno di mitigare il rischio di contagio e, al tempo stesso, la necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa e politica hanno indotto gli Enti Locali ad una netta accelerazione del percorso di transizione verso il digitale. La rivoluzione silenziosa, innescata dall'art.73 del D.L. n. 18/2020, ha prodotto una forte spinta propulsiva nell'accrescimento tecnologico della Pubblica Amministrazione, mantenendo i principi di garanzia nei confronti dei cittadini, istituendo procedure in grado di sfruttare le nuove tecnologie, rendendo inoltre l'agire amministrativo più agile.

La pandemia da Covid-19 ha messo in rilievo la necessità di velocizzare la conversione digitale della Pubblica Amministrazione, considerando anche che il Codice dell'amministrazione digitale - CAD, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, prevede che "...le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione...".

L'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.27, al comma 1 dispone: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente". Gli effetti di tale norma sono stati prorogati "fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 , termine prorogato ai sensi dell'art.1 del decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, convertito dalla legge n.11/2022 (G.U. n.41 dell'1.02.2022). La norma lascia la "facoltà" (e dunque non l'obbligo) agli enti locali sulla base dell'inciso "possono riunirsi secondo tali modalità" – di scegliere per le sedute degli organi

collegiali il sistema di videoconferenza in luogo della presenza fisica ed è finalizzata a garantire la funzionalità degli organi medesimi - e per analogia anche degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo, garantendo, al contempo, che le riunioni si tengano in condizioni di sicurezza.

In applicazione della legge sopra menzionata il Consiglio Comunale ha da subito adottato tutte le misure necessarie per il corretto funzionamento delle attività degli organi collegiali da remoto, aggiornandole sulla base dell'andamento epidemiologico e normativo e prevedendo altresì lo svolgimento delle sedute in forma mista remoto/presenza, in modo da consentire la partecipazione in videoconferenza a coloro posti in quarantena o isolamento fiduciario. Tali modalità sono da intendersi estese anche alle sedute delle Commissioni Consiliari e degli Organi circoscrizionali.

La fine dello stato di emergenza sanitaria fissata al 31 marzo 2022 e il conseguente ritorno alle gestione ordinaria delle adunanze sollecita una riflessione in merito alla possibilità di utilizzare le medesime modalità per lo svolgimento delle sedute da remoto degli organi collegiali, introdotte a causa della pandemia, anche nel funzionamento ordinario dell'Ente, in determinate situazioni ed in particolare per garantire un trattamento paritario alle Consigliere e ai Consiglieri che abbiano necessità organizzative dovute alla situazione familiare di maternità e paternità.

Le necessità di cura che caratterizzano le fasi pre e post natale possono infatti comportare un impedimento oggettivo alla partecipazione in presenza.

La partecipazione da remoto alle sedute consente alle Consigliere e ai Consiglieri l'esercizio del proprio ruolo di rappresentante dell'Ente e delle prerogative ad esso attribuite e al contempo garantisce l'attuazione di misure volte al riconoscimento e al raggiungimento di pari opportunità.

Si intende richiamare in questa sede il decreto legislativo n.267/2000 TUEL (artt. 7, 38 e 82) che dispone che il Comune sia dotato di autonomia in relazione al funzionamento dei propri organi, che possa adottare regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per il funzionamento degli organi e che la corresponsione dei gettoni di presenza sia comunque subordinata alla effettiva partecipazione dei consiglieri a consigli e commissioni per i quali il regolamento ne preveda termini e modalità.

Occorre pertanto procedere ad una modifica del Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 per l'equiparazione, in caso di maternità o paternità, anche adottiva, delle Consigliere e dei Consiglieri, della connessione da remoto/videoconferenza alla presenza fisica, in modo tale da soddisfare il requisito della "effettiva presenza" richiesto dal TUEL per la corresponsione del gettone. Sarà pertanto necessario prevedere la regolamentazione di una forma di partecipazione mista alle riunioni degli organi collegiali.

Inoltre, pur consapevoli del fatto che ciascun Consiglio di Circoscrizione ha propria autonomia regolamentare, si ritiene necessario che le modifiche apportate al Regolamento del Consiglio comunale n. 286 dal presente provvedimento vengano recepite anche dagli organi decentrati e pertanto procedano in breve tempo a modificare i propri regolamenti.

Da ultimo, posto che lo smart working rappresenta una leva strategica non solo per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'innovazione organizzativa tanto nelle imprese quanto nelle pubbliche amministrazioni, ma anche per favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile del territorio e delle città, si auspica che tale strumento possa essere valutato anche per il personale della Città di Torino e delle Società dalla medesima partecipate al fine di favorire le lavoratrici e i lavoratori neogenitori.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

propongono pertanto al Consiglio Comunale di approvare le seguenti modifiche del vigente Regolamento del Consiglio Comunale:

- a. introdurre all'interno del TITOLO III del Regolamento del Consiglio Comunale un CAPO IX BIS – "MODALITA' SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE" costituito dai seguenti artt.

Art. 142 ter

Oggetto

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto in caso di maternità o paternità, anche adottiva, di Consigliere e Consiglieri.
2. Il presente capo si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari.
3. La Consigliera può partecipare alle adunanze mediante videoconferenza a partire dall'inizio del settimo mese di gravidanza. I Consiglieri e le Consigliere neo-genitori possono partecipare alle adunanze mediante videoconferenza per un periodo di un anno dalla nascita o, se si tratta di genitori adottivi, dall'arrivo in famiglia del figlio o della figlia.
4. I soggetti di cui al comma precedente sono ammessi a partecipare alla seduta da remoto, con le modalità della videoconferenza previa richiesta indirizzata al o alla Presidente del Consiglio Comunale o al o alla Presidente della competente Commissione con un preavviso di almeno 24 ore.
5. Al Consigliere o alla Consigliera che partecipa alla seduta da remoto le previsioni di cui all'art. 142 bis si applicano con le modalità di cui al comma seguente.
6. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti che attestino con le forme dell'autocertificazione, in riferimento ad una seduta del Consiglio o di una Commissione Consiliare cui hanno titolo a partecipare in videoconferenza, di non avere la possibilità di collegarsi direttamente dal luogo di lavoro hanno diritto ad un'integrazione del permesso riconosciuto per la partecipazione alle sedute al fine di assentarvisi per raggiungere un altro luogo idoneo, e se necessario per rientrare sul posto di lavoro, quantificato complessivamente in novanta minuti per il tragitto di andata e ritorno ai sensi dell'articolo 142 bis comma 3. I consiglieri comunali lavoratori dipendenti che svolgono invece la propria attività in regime di smart working o che si colleghino alle sedute in videoconferenza direttamente dal luogo di lavoro hanno diritto, a far data dal giorno successivo alla data di efficacia del presente decreto, ad un'integrazione del permesso riconosciuto per la partecipazione alle sedute forfettariamente quantificata in quindici minuti al fine di poter interrompere la propria attività lavorativa e di connettersi al sito comunale e di accreditarsi, e di altrettanti per le attività di disconnessione ed eventuale ripresa dell'attività lavorativa.
7. Il presente capo può applicarsi anche alle sedute di Giunta, su richiesta di Assessore o Assessori.

Art. 142 quater

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti,

- in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio Comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

Con riferimento alle sedute del Consiglio Comunale, la piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 142 quinquies

Convocazione

1. All'avviso di convocazione deve essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 142 sexies

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Non è consentita la partecipazione in videoconferenza a sedute in cui vengano trattati argomenti coperti dal vincolo di riservatezza.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o delle Commissioni consiliari è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 142 septies

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri collegati da remoto e la presenza del numero legale. I Partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Art. 142 octies

Svolgimento delle sedute

1. È onere del Consigliere o della Consigliera che partecipa alle sedute ai sensi del presente capo garantire l'adeguatezza della propria connessione in videoconferenza, che deve essere tale da non ritardare e/o impedire la partecipazione del Consigliere o della Consigliera per l'intera durata dei

lavori.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le determinazioni necessarie per la disamina di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione lavori fino a per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, mantenendo attiva la propria videocamera e il microfono; quest'ultimo deve restare disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 142 nonies

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso alternativamente

a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale o del Presidente della Commissione Consiliare, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario, di astensione o di non partecipazione al voto

b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.

3. Non è consentita la partecipazione da remoto a sedute che prevedano la votazione a scrutinio segreto. Pertanto, con riferimento a tali sedute, anche i consiglieri e le consigliere che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 142 bis sono tenuti ad essere fisicamente presenti nel luogo di convocazione dell'adunanza.

Le Consigliere proponenti, in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testè approvata produca subito i suoi effetti, propongono che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Ludovica Cioria unitamente a Alice Ravinale.

31/03/2022

LA VICEPRESIDENTE
Firmato digitalmente da Ludovica Cioria